

Le novità fiscali 2022

Credito d'imposta 4.0 e altre misure

Rovigo, 16 febbraio 2022

A cura di Nicola Caputo

Direttore Area fiscale Confagricoltura

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

La legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto la concessione di un credito d'imposta per gli acquisti di beni strumentali, materiali e immateriali, che ricalca la disciplina del credito d'imposta già previsto dall'analogha misura introdotta dalla legge di Bilancio per il 2020.

Precedentemente al 2020, la misura agevolativa per gli investimenti consisteva in una maggiorazione del costo dei beni ai fini del calcolo degli ammortamenti.

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

I soggetti interessati:

1. tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati strutture produttive ubicate nel territori dello Stato;
2. il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, o altra procedura concorsuale ovvero destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, D. Lgs. n. 231/2001
3. le imprese ammesse al credito d'imposta devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Credito d'imposta per gli investimenti

Legge di Bilancio 2022. Art. c. 44

Misura del credito d'imposta

Beni materiali 4.0 (tabella A L. n. 232/2016): acquisti dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero con slittamento al 30.06.2023, con ordine accettato ed acconto versato del 20%

1. Aliq. 40% per invest. fino a 2,5 mln euro
2. “ 20% “ “ da 2,5 a 10 mln euro
3. “ 10% “ “ da 10 a 20 mln euro

Nuove misure per acquisti dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero con slittamento al 30.06.2026, con ordine accettato ed acconto versato del 20%

1. Aliq. 20% per invest. fino a 2,5 mln euro
2. “ 10% “ “ da 2,5 a 10 mln euro
3. “ 5% “ “ da 10 a 20 mln euro

Credito d'imposta per gli investimenti

Legge di Bilancio 2022. Art. c. 44

Misura del credito d'imposta

Beni immateriali 4.0 (tabella B L. n. 232/2016): acquisti dal 16 nov. 2020 al 31.12.2022 ovvero con slittamento al 30.06.2023, con ordine accettato ed acconto versato del 20%

Aliq. 20% per invest. fino a 1 mln. euro

Nuove misure per acquisti dal 01.01.2023 al 31.12.2025 con slittamento con ordine accettato ed acconto versato del 20%

1. Aliq. 20% per il 2023 (con slittamento al 30.06.2024)
2. “ 15% “ “ 2024 (“ “ “ 30.06.2025)
3. “ 10% “ “ 2025 (“ “ “ 30.06.2026)

Credito d'imposta per gli investimenti

Legge di Bilancio 2022. Art. c. 44

Misura del credito d'imposta

Altri beni "ordinari:

1. Beni materiali: 6% per investimenti fino a 2 mln euro dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero con slittamento al 30.06.2023, con ordine accettato ed acconto versato del 20%;
2. Beni immateriali: 6% per investimenti fino a 1 mln euro dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero con slittamento al 30.06.2023, con ordine accettato ed acconto versato del 20% Aliq. 20% per invest. fino a 1 mln. euro

Dal 2023 non è più possibile usufruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ordinari.

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 10, D.L. n. 4/2022

PNRR - Piano transazione 4.0

E' stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, individuati con apposito decreto ministeriale, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Utilizzo del credito:

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 241/97 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0;
2. nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per gli investimenti nei beni "ordinari".

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Casi particolari:

1. il credito d'imposta può essere attribuito ai soci di società di persone in base alla partecipazione agli utili;
2. il credito d'imposta si ritiene possa essere trasferito in caso di successione, con continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte degli eredi e negli altri casi di operazioni straordinarie (cessione, affitto d'azienda, trasformazioni, ecc)
3. il credito d'imposta non utilizzato nell'anno di competenza può essere recuperato negli anni successivi (quadro RU della dichiarazione dei redditi)

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Obblighi documentali

I soggetti che usufruiscono del credito d'imposta sono tenuti conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dell'investimento. A tal fine, e fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell'art.1 della L. n. 178/2020.

Per gli investimenti in beni 4.0 è necessario produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Decadenza:

1. qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive situate all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo;
2. il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Credito d'imposta per gli investimenti

Art. 1 commi 1051-1063. L. n. 178/2020

Controlli:

1. al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione allo stesso dicastero;
2. con apposito Decreto direttoriale sono stabilite le modalità e i termini di invio della predetta comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Qualifica di imprenditore agricolo

Calamità naturali - Criterio della prevalenza

Art. 1, c. 988, L. n. 234/2022

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004 non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'art. 2135 del c.c mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Riforma fiscale

Disegno di legge del Governo

1. Revisione scaglioni IRPEF (art. 1, commi da 2 a 7 legge n. 234/2022);
2. Revisione tassazione redditi d'impresa e sistema duale;
3. Revisione IVA ed altre imposte indirette
4. Revisione catasto fabbricati.